



COMUNE DI CAMASTRA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

N. 17 /C.S. Reg. Delibere

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Compensazione tra le parti di debiti/crediti tra utente e Comune – Applicazione agevolazioni tributarie – Modalità applicative.

L'anno duemiladiciannove il giorno dicembre del mese di giugno alle ore 14,20 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 aprile 2018, nelle persone dei Sigg.:

		Presente	Assente
Dott. Domenico Fichera	Componente	2	
Dott. Giuseppe Salvatore Ciarcià	Componente	2	
Dott. Carmelo La Paglia	Componente	2	

Partecipa il Segretario del Comune, Dott. Luigi Lazzaro;

La Commissione, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n°142 recepito dalla L.R. n°48/91, come modificato dall'art.12 della L.R. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità contabile;

PRESA IN ESAME la proposta di deliberazione indicata in oggetto, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.00, n.30;

Il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000;

L'O.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DELIBERA

- Di approvare la superiore proposta, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

VIST

RICHI

- I

F

C

C



COMUNE DI CAMASTRA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
per la
COMMISSIONE STRAORDINARA
(Con i poteri del Consiglio)

OGGETTO: COMPENSAZIONE TRA LE PARTI DI DEBITI/CREDITI TRA UTENTE E COMUNE
- APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - MODALITA' APPLICATIVE

IL RESPONSABILE DELL'AREA II

Dott. Vincenzo Allegro

VISTO

- Il comma 167, dell'art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali";
- L'art. 9, comma 1 del D.lgs. 01.07.2009 n. 68, convertito con la legge 03.08.2009, n. 102 che, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della Direttiva 2000/35/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.06.2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali recepita con il D.lgs. 09.10.2002, n. 231 prevede che:
 - o Le pubbliche amministrazioni adottano le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazione, forniture ed appalti;
 - o Nelle amministrazioni, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei debiti pregressi, il dirigente che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio.

RICHIAMATA

- La Delibera della Giunta Comunale n. 43 del 04.10.2015 avente come oggetto: "*Linea guida per l'attuazione del principio di compensazione tra le parti di debiti-crediti tra utenti e Comune*" che disciplinava, in via sperimentale per l'anno 2015, le misure da adottare per la compensazione di debiti e crediti tra Utente e Comune;

CONSIDERATO:

- che in base alla disciplina contenuta nel Codice Civile la compensazione rientra tra le modalità di estinzione dell'obbligazione diverse dall'adempimento, consistente nell'estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore, determinando una semplificazione dei rapporti giuridici e agevolazione della soddisfazione del credito;
- che come evidenziato dalla Corte dei Conti (sez. Calabria delibera n. 667/2011): *“gli enti pubblici, nel nostro ordinamento, appaiono godere di una generale capacità giuridica di diritto privato e possono usare i relativi strumenti per svolgere la propria azione e perseguire i propri fini”*;
- che in conseguenza della possibilità di utilizzo delle norme privatistiche da parte degli enti pubblici la Corte dei Conti (sez. Basilicata delibera n. 123/2013) afferma: *“essi possono utilizzare gli strumenti privatistici, in assenza di una contraria disposizione di legge, nei casi in cui vi sia attinenza con le finalità pubbliche perseguite”*;
- che la Corte dei Conti, sezione Lombardia, con deliberazione n. 103 dell'11.03.2014 e n. 251 del 19.09.2017 ha confermato la deliberazione della Corte dei Conti sezione Basilicata n. 1213/2013 che ha avuto modo di ricordare le ipotesi di compensazione debiti tra privati ed enti locali sancendo che: *“già l'art. 69 comma 1 del R. D. n. 2440/1923, sulla contabilità generale dello Stato, prevedeva, nei casi ammessi dalle leggi, la cessazione e delegazione dei crediti verso lo Stato e la possibilità, al comma 6, di sospendere un pagamento in presenza di un contemporaneo credito; dalla circostanza che l'art. 1246 c.c. esclude la compensazione, tra le altre ipotesi, qualora ricorra un divieto stabilito dalla legge, permette a contrario di argomentare che “non occorre cercare disposizione di legge che consenta la compensazione, quanto piuttosto che la vieti. Esattamente, quindi, la disposizione legislativa si limita a determinare un effetto autorizzativo di facoltà proprie della capacità negoziale di diritto privato che già sono in capo all'ente locale”*; in concreto, dunque, *“non può ritenersi preclusa la compensazione tra debiti reciproci intercorrenti tra soggetti privati e enti locali per rapporti contrattuali e commerciali”*. Tali principi, appaiono, invero, trovare ancor più ampia applicazione nel caso oggetto della presente richiesta di parere, ove la certezza, liquidità ed esigibilità del credito che viene opposto in compensazione all'ente appaiono acclarate da un lodo arbitrare rituale. Con la conseguenza che potrà trovare applicazione l'istituto della compensazione legale relativamente ai canoni che risultano connotati da uguale certezza, liquidità ed esigibilità come previsto dal comma 1 dell'art. 1243 c.c.”;
- che alla luce di tali insegnamenti giurisprudenziali è possibile applicare l'art. 1243 del codice civile ed operare una compensazione tra crediti e debiti intercorrenti reciprocamente tra il Comune e gli Utenti.

ATTESO INOLTRE

- che nell'ipotesi dove il comune stesso è soggetto creditore debba trovare applicazione l'art. 23 del D.lgs. 472/1997 che, al comma 1, prevede: *“Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di*

irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo”;

- che il successivo comma 2 stabilisce: “In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito”;
- che lo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla L. 212/2000 stabilisce all'art. 8, comma 1 che “L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione”.

CONSIDERATO INOLTRE

- che diversi Utenti chiedono di usufruire delle varie agevolazioni tributarie indicate negli appositi Regolamenti comunali ma che, negli stessi, non è specificata la condizione di essere in regola con i pagamenti delle imposte comunali quale specifico presupposto per accedere alle agevolazioni;
- il principio di equità tra Comune ed Utenti nonché quanto indicato nello Statuto dei diritti dei contribuenti;
- l'obbligo per l'ente locale di preservare gli Equilibri di bilancio dell'ente.

Per tutto quanto sopra indicato e specificato quale parte integrante dell'atto

PROPONE

1. Di rendere obbligatoria la procedura di compensazione fra il debito del Comune con gli Utenti (Ditte) per le prestazioni rese, ed il credito tributario vantato dal Comune stesso verso quest'ultimi;
2. Che dal punto di vista contabile la compensazione dovrà essere rispettosa del principio di bilancio dell'integrità, come previsto dall'art. 162, comma 4 del TUEL.

Sarà necessario pertanto che l'ufficio ragioneria emetta l'ordinativo di pagamento a valere sul relativo capitolo di spesa e l'ordinativo di incasso sul corrispondente capitolo di entrata.

L'operazione non darà luogo ad alcun movimento monetario in caso di compensazione integrale.

In caso di compensazione parziale, ovvero nell'ipotesi in cui l'importo del debito dell'ente sia superiore all'importo del credito tributario vantato, il movimento monetario in uscita riguarderà la sola differenza a debito dell'ente.

3. Che per usufruire di tutte le agevolazioni facoltative, ovvero non obbligatorie per Legge, previste dai Regolamenti tributarî dell'ente (a titolo di esempio: IMU, TARI, TARES, TOSAP, COSAP, ICP ecc) l'Utente dovrà dimostrare di essere in regola con i versamenti di tutti i tributi comunali nell'ultimo quinquennio. Tale requisito dovrà essere dichiarato in sede di richiesta da parte degli interessati con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
4. Di notificare il presente atto ai Responsabili dell'Area I e dell'Area III, ognuno per le proprie competenze ed in particolar modo per le verifiche da effettuare in sede di pagamento dei beni e servizi acquistati.

5. Di munire, stante l'urgenza della relativa applicazione, il presente atto della clausola di immediata esecutività.

Il Responsabile dell'Area II

Dot. Vincenzo Allegro



Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000 non viene reso parere di regolarità contabile per il presente atto, poiché non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnico Amm/va sulla proposta di deliberazione di cui sopra ai sensi dell'art. 53, 1 comma, della legge 142/90 nel testo modificato con l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30.

Il Responsabile dell'Area II

Dot. Vincenzo Allegro



Indi

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R.44/91, data l'urgenza a provvedere.

Ad unanimità;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per i motivi espressi in proposta.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Fichera Domenico

Dott. Ciarcià Salvatore

Dott. La Paglia Carmelo

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Luigi Lazzaro)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione in ottemperanza all'art. 32 della legge 69/2009 e s.m.i. è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online 15 giorni consecutivi dal 21-06-2019, (Reg. Pub. N. 513)

Li

IL MESSO COM/LE

(C. Nicodemo)

IL SEGRETARIO COM/LE

(Dott. Luigi Lazzaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 03/12/1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-6-2019 in quanto:

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Li 19-6-2019

IL SEGRETARIO COM/LE

(Dott. Luigi Lazzaro)

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Camagra, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI